

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4866 del 30/09/2021
Oggetto	D. Lgs. 152/06 smi Parte Terza: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane di ANZOLA A, agglomerato di Anzola A (APR0094) Comune di Bedonia, per la fognatura pubblica di TIPO UNITARIA, rilasciato a MONTAGNA 2000 SpA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5023 del 30/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 124 comma 1 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui si stabilisce che le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;
- la L.R. 4/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 del 22.02.2016 avente come oggetto "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 569/2019 con cui si aggiorna anche l'elenco degli agglomerati esistenti;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

- l'atto n. 3334 del 26/09/2008 con cui si autorizzava lo scarico della rete fognaria di Anzola A rilasciato, ai sensi del D. Lgs. 152/06 s.m.i., alla Società Montagna 2000 S.p.A.;
- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di "Anzola A" avanzata dal Direttore Generale di Montagna 2000 SpA in data 09/02/2011 prot. n. 127 (prot. Provinciale n. 11619 del 22/02/2011) con cui si dichiara che *"...detti scarichi non hanno subito variazioni quantitative e qualitative rispetto alle precedenti autorizzazioni..."*;

RILEVATO

- che ad oggi non risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. e specificato in particolare nella DGR 1053/2003 e DGR 201/2016, DGR 569/2019 e nelle circolari regionali applicative;
- la nota della Provincia di Parma del 23/06/2014 prot. n. 46161 con cui si invia a ATERSIR l'elenco puntuale e aggiornato degli agglomerati/scarichi delle acque reflue urbane, presenti in Provincia di Parma, non ancora adeguati alla normativa vigente (tra cui anche l'agglomerato di Anzola);
- in particolare il punto 1) della D.G.R. 569 del 15/04/2019 con cui viene deliberato *"...di aggiornare l'Allegato di cui alla propria deliberazione 22 febbraio 2016 n. 201, nella parte relativa all'Elenco degli agglomerati esistenti..."*;
- in particolare il punto 7) della D.G.R. 201 del 22/02/2016 con cui viene deliberato *"di stabilire, in attesa che ATERSIR ed i Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma ai sensi dell'art.147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 predispongano e attuino il Programma degli Interventi avente le caratteristiche previste dalla Direttiva allegata, che tutti gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da pubbliche fognature al servizio di agglomerati esistenti di consistenza inferiore ai 2.000 AE, su cui permangono elementi di criticità in merito al loro grado di conformità, siano autorizzati da parte dell'Ente preposto a seguito della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione o della documentazione tecnico/amministrativa di aggiornamento di una domanda di autorizzazione già esistente. Tali autorizzazioni dovranno richiamare l'obbligo di realizzazione degli interventi di adeguamento necessari nei tempi previsti dalla Direttiva allegata e dovranno individuare, caso per caso, prescrizioni gestionali delle reti tali da contenere al minimo gli impatti degli scarichi sui corpi idrici recettori. Qualora lo scarico finale di una rete sia completamente privo di trattamenti, non essendo possibile stabilire in questo caso limiti qualitativi allo scarico certi, in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete, diversi dagli scarichi domestici, andranno applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06."*;
- la nota di Arpae SAC di Parma del 07/03/2017 prot PGPR 4179 con cui si invia a Montagna 2000 SpA l'elenco degli scarichi delle acque reflue urbane per cui risulterebbe che i rispettivi trattamenti delle acque reflue urbane non siano ancora adeguati alla normativa vigente (tra cui anche lo scarico di Anzola A);
- l'incontro del 12/12/2018 con Montagna 2000 SpA relativo agli scarichi di acque reflue urbane non adeguati alla normativa vigente;
- la nota di Montagna 2000 SpA del 20/02/2019 prot. n. 463 (acquisita al prot. Arpae n. PG 29361 del 22/02/2019) con cui si invia lo stato di fatto e la programmazione per l'adeguamento ai sensi della DGR 201/2016 e DGR 1053/2003;
- che Montagna 2000 SpA con la nota del 20/02/2019 sopra richiamata dichiara, per quanto riguarda lo scarico di Anzola A, la *"...progettazione e costruzione impianto secondo le scadenze previste dalla DGR 201/2016..."*;
- la nota di Montagna 2000 SpA inviata in data 11/09/2020 (acquisita al prot. Arpae n. PG 130402 del 11/09/2020) in merito all'agglomerato di Anzola A;
- che nella D.G.R. 201 del 22/02/2016 viene inoltre indicato che *"...Nell'ambito del Programma degli Interventi sarà definito un ordine di priorità...Agglomerati con popolazione inferiore ai 200 AE (adeguamento ai trattamenti appropriati previsti dalla DGR 1053/2003) - "Livello priorità 3"...Una volta adeguato il Piano d'Ambito e le pianificazioni comunali sulla base del Programma degli Interventi, gli Enti competenti dovranno attivarsi affinché vengano realizzati gli interventi previsti per l'adeguamento degli agglomerati. A tal fine, la redazione dei Progetti Definitivi degli interventi contenuti nel Programma dovrà procedere secondo i criteri di priorità indicati nel precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata:...3. entro il 31 dicembre 2024 tutti i progetti*

relativi agli interventi con "Livello di priorità 2B e 3". In ordine alla realizzazione degli interventi, si procederà sempre secondo i criteri di priorità indicati al precedente paragrafo e nel rispetto della tempistica di seguito indicata:....3. entro il 31 dicembre 2030 tutti gli interventi relativi al "Livello di priorità 2B e 3";

VISTO

che Montagna 2000 SpA con nota pervenuta in data 24/09/2019 prot PG 146676 ha dichiarato, in merito all'autorizzazione dello scarico di Anzola A "...che la marca da bollo n° 01181456142249 Apposta nello spazio sottostante sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata e verrà utilizzata per il rilascio dell'atto conclusivo.....";

CONSIDERATO:

- che l'agglomerato di "Anzola A" (Cod. APR0094) espresso in abitanti equivalenti è inferiore a 50 A.E. così come individuato dalla D.G.R. 569/2019, con cui si è aggiornato l'Allegato della Deliberazione 22 febbraio 2016 n. 201 nella parte relativa all'"Elenco degli agglomerati esistenti" e e che nella domanda sopra richiamata la consistenza dell'agglomerato viene dichiarata da parte del Gestore del S.I.I. pari a 30 A.E;
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- che non vengono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale "Approfondimento in materia di tutela delle Acque") della Provincia di Parma l'area in cui ricade lo scarico in questione non risulta rientrare tra le aree classificate come "vulnerabili";
- che Montagna 2000 SpA ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Bedonia;
- che il Comune di Bedonia è proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE

in forma esplicita, sulla base della documentazione sopra fornita secondo quanto previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Direttore Generale pro-tempore della Società Montagna 2000 S.p.A. in qualità di titolare del seguente scarico terminale così identificato:

- Denominazione fognatura: rete fognaria comunale di Anzola A;
- Corpo idrico recettore: Torrente Anzola;
- Bacino: Ceno;
- Tipo di Fognatura: mista;
- Impianto di trattamento: - ;
- Potenzialità impianto: - ;

- *Abitanti equivalenti serviti da rete fognaria*: 30 A.E. di tipo civile;
- Volume scaricato: 6 mc/g;
- Portata max in corrispondenza dello scarico: 10 l/s;

DI SUBORDINARE il presente atto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Così come previsto dalla D.G.R. 201/2016, entro il 31/12/2030, dovrà essere realizzato l'impianto di trattamento delle acque relue urbane dell'agglomerato di Anzola A, così come comunicato da Montagna 2000 SpA con nota del 20/02/2019 sopra richiamata. Montagna 2000 SpA dovrà inoltre tempestivamente comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma ogni aggiornamento in merito alla progettazione e realizzazione del progetto sopra richiamato.
- 2) Considerato che ad oggi non risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. e specificato in particolare nella DGR 1053/2003 e DGR 201/2016, non vanno attivati nuovi scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria, fino alla realizzazione dell'intervento di adeguamento sopra richiamato.
- 3) In attuazione degli indirizzi contenuti nella DGR n. 201/2016 e nelle more dell'intervento di adeguamento previsto, il Gestore deve porre in atto le azioni per contenere al minimo gli impatti degli scarichi delle reti fognarie sul corpo idrico recettore, in particolare la pulizia delle reti e la pulizia della zona di scarico. Lo smaltimento dei fanghi provenienti dalle operazioni effettuate lungo la rete fognaria e lo scarico è soggetto alle disposizioni vigenti in materia.
- 4) Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento.
- 5) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza, se presenti, si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza. Entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, bisognerà provvedere ad effettuare l'indagine per la verifica di tutti gli scolmatori presenti lungo la rete che dovrà conseguentemente, entro il medesimo termine, essere presentata ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al fine della successiva valutazione per l'eventuale pertinente rilascio dell'autorizzazione o presa d'atto. Le modalità da seguire sono quelle dettate dalla Direttiva regionale 14.02.2005 n. 286 e successive linee guida concernenti la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nonché dal Piano di indirizzo contenuto nella Variante del PTCP approvato e nella Delibera di G.R. n. 1083/2010.
- 6) Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete fognaria di cui al presente provvedimento:
 - a) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;

b) consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata annua dello scarico e portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza.

7) L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

8) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

10) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico.

11) Dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria.

12) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

13) E' esclusa la facoltà di ritiro e trattamento reflui e/o rifiuti vari ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/06 smi.

14) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

15) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, attualmente nel caso specifico anche il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 di disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;

DI STABILIRE CHE:

- la mancata ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;
- Arpae – SAC di Parma si riserva di richiedere integrazioni sulla base di direttive e di disposizioni emanate successivamente dalla Giunta Regionale;
- la presente autorizzazione ha validità 4 anni dalla data del rilascio; si ricorda che il rinnovo dovrà essere chiesto con tempestivo anticipo rispetto alla scadenza, secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- si dà atto che la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica;
- il presente atto è trasmesso a Montagna 2000 SpA e al Comune di Bedonia.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- Montagna 2000 SpA potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- Montagna 2000 SpA ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 23503/2019*

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.